

## **Decreto federale che istituisce provvedimenti speciali in favore del perfezionamento a livello universitario**

del 23 marzo 1990

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 27 capoverso 1 e 27<sup>sexies</sup> della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1989<sup>1)</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1** Principio

La Confederazione incoraggia con provvedimenti speciali di durata limitata il perfezionamento a livello universitario.

### **Art. 2** Oggetto

Sono provvedimenti speciali:

- a. quelli concernenti il personale e gli investimenti nell'ambito del Consiglio dei Politecnici;
- b. i contributi:
  1. ai Cantoni sopportanti l'onere di università e agli istituti sussidiabili secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale del 28 giugno 1968<sup>2)</sup> sull'aiuto alle università;
  2. agli istituti per il promovimento della ricerca secondo l'articolo 5 lettera a numero 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>3)</sup> sulla ricerca;
- c. la partecipazione della Svizzera a programmi internazionali nel campo del perfezionamento.

### **Art. 3** Condizioni

La Confederazione può accordare sussidi se:

- a. i beneficiari forniscono prestazioni adeguate, nel limite delle loro possibilità;
- b. i progetti sono rispondenti ai criteri della cooperazione a livello universitario svizzero;
- c. è garantito che i provvedimenti permanenti in favore del perfezionamento possano essere mantenuti, dopo la scadenza del presente decreto, nell'am-

<sup>1)</sup> FF 1989 II 1005

<sup>2)</sup> RS 414.20

<sup>3)</sup> RS 420.1

bito dei sussidi ordinari accordati in virtù della legge federale sull'aiuto alle università oppure di quella sulla ricerca;

- d. la Confederazione non sostiene già altrimenti gli sforzi del richiedente;
- e. i Cantoni contribuiscono, eventualmente per il tramite di terzi, al miglioramento del perfezionamento presso i propri istituti universitari.

#### **Art. 4** Finanziamento

<sup>1</sup> L'Assemblea federale stanza con decreto federale semplice i crediti d'impegno necessari.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rendiconto annuo circa la liberazione e l'impiego dei crediti stanziati.

#### **Art. 5** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno disciplina l'esecuzione mediante ordinanza.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione del presente decreto si può far capo a organismi esistenti della politica dell'educazione e della ricerca.

#### **Art. 6** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 1° ottobre 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1996.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 3 aprile 1990<sup>1)</sup>

Termine di referendum: 2 luglio 1990

## **Decreto federale che istituisce provvedimenti speciali in favore del perfezionamento a livello universitario del 23 marzo 1990**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1221-1222
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 288

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.